

rendere efficace, e quindi non più affidato alla buona volontà dei singoli Paesi, il contributo dell'Europa alla lotta contro questi strumenti di morte;

a chiedere che l'Unione europea condizioni la propria opera di mediazione in alcune aree di conflitto, come la Cecenia e il Kashmir, alla effettiva cessazione della produzione e dell'utilizzo di mine e alla piena adesione alla Convenzione di Ottawa da parte dei Paesi coinvolti.

(7-00520)

« Malgieri ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta scritta:

BIELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la legge 3 agosto 2004, n. 206, ha recato diverse e numerose innovazioni in materia di benefici e di trattamento in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi rispetto alla disciplina previdente;

si riscontrano difficoltà interpretative nell'assunzione delle nuove prescrizioni legislative da parte degli organi amministrativi competenti;

l'incertezza ha già determinato, nel passato, insostenibili lungaggini ai fini dell'ottenimento dei benefici prescritti da parte degli aventi diritto —:

se e quali iniziative intendano assumere, d'intesa con i titolari dei dicasteri interessati, al fine di: *a)* garantire l'esatta e puntuale applicazione delle nuove disposizioni, *b)* agevolare i comportamenti amministrativi onde evitare mancanze e possibili assunzioni di atti illegittimi; *c)* assicurare la prestazione delle nuove forme di tutela previste dalla legge mediante certezza interpretativa da recarsi anche at-

traverso l'emanazione di circolari ed atti di indirizzo da parte dei dicasteri e degli organi competenti; *d)* rendere tempestivamente applicabili le nuove prescrizioni in materia di sanità ed assistenza psicologica, previdenza ed assistenza nelle diverse forme contemplate dalla legge 206, gratuito patrocinio, riapertura dei termini per l'esercizio del diritto ai benefici. (4-11897)

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nella bozza del collegato alla Finanziaria, che il ministero delle attività produttive avrebbe messo a punto nei giorni scorsi, ci sarebbe una norma per istituire un commissario *ad acta* incaricato di seguire « i programmi di smantellamento delle armi di distruzione di massa » della Russia;

il 26 novembre 2004 il Consiglio dei ministri avrebbe approvato un disegno di legge che ratificherebbe l'accordo fra la Federazione russa e l'Italia per lo smantellamento dei sommergibili nucleari « radiati » dalla marina militare ex sovietica;

il sostegno che il Governo italiano avrebbe assicurato alla Russia per lo smantellamento dei sommergibili nucleari in disarmo e la distinzione delle armi chimiche, sarebbe pari a 720 milioni di euro;

i possibili candidati per la nomina a « commissario *ad acta* » sarebbero il generale Carlo Jean (commissario governativo per l'emergenza nucleare e presidente della Sogin, la società pubblica che ha il compito di smaltire l'uranio delle centrali nucleari italiane dismesse), Paolo Togni (capo di gabinetto del ministro dell'Ambiente, nonché ex manager della Waste management) ed infine il responsabile della Protezione civile Guido Bertolaso;

i russi avrebbero dichiarato di avere 40 mila tonnellate di testate chimiche depositate in sette magazzini. L'80 per cento sarebbe composto da gas nervino;

riguardo ai depositi, il sito di Pochec, dove verrebbe costruito l'impianto per la distruzione in due fasi delle testate chimiche, sarebbe il più grande e custodirebbe il 18,8 per cento di tutte le armi chimiche russe pari a oltre 7.500 tonnellate di gas tossici; si tratterebbe soprattutto di bombe per aereo e testate per missili al nervino;

non a caso il Presidente Silvio Berlusconi avrebbe deciso di ratificare questo accordo così delicato il giorno delle elezioni americane, andando in visita in Russia e ben sapendo che l'attenzione mediatica sarebbe stata rivolta quasi esclusivamente al risultato delle suddette elezioni;

tutto ciò secondo l'interrogante avrebbe lo scopo di favorire alcune acciaierie italiane;

gli arsenali russi da bonificare conterebbero sostanze altamente radioattive;

sembrerebbe allo studio una legge che sostanzialmente acconsentirebbe il passaggio di prodotti di scarto di qualsiasi provenienza trasportati su mezzi targati non UE —:

per quale ragione lo Stato italiano abbia intenzione di farsi carico dell'attuazione di un processo di bonifica così costoso e impegnativo;

se vi sia una correlazione tra gli interventi di bonifica citati in premessa e la volontà del Governo non solo di ripristinare in Italia il ricorso alla produzione energetica nucleare ma persino alla pericolosa ipotesi di fare uso di materiali radioattivi nelle acciaierie italiane.
(4-11902)

BULGARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel porto di Taranto è prevista la possibilità di transito e attracco di sottomarini a propulsione nucleare;

tale attività comporta evidenti rischi per la popolazione civile, vista la possibi-

lità che possano determinarsi incidenti dalle conseguenze gravissime per la salute pubblica e per l'ecosistema;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, emanato in attuazione delle direttive Euratom 80/386, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti, nella Sezione I (Piani di emergenza) disciplina l'emergenza nucleare riferita alle situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari e all'articolo 124 (Aree portuali) prende in considerazione la possibilità di emergenza in conseguenza di incidenti derivanti dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare nelle aree portuali;

al Capo X (Stato di emergenza nucleare), Sezione II (Informazione della popolazione), articoli 127-134 del decreto legislativo n. 230 del 1995, vengono prese in esame le misure di informazione della popolazione in merito alla protezione sanitaria e al comportamento da adottare per i casi di emergenza radiologica; l'articolo 129 (obbligo di informazione) prevede che le « informazioni previste nella presente sezione devono essere fornite alle popolazioni [...] senza che le stesse ne debbano fare richiesta. Le informazioni devono essere accessibili al pubblico, sia in condizioni normali, sia in fase di preallarme o di emergenza radiologica »; all'articolo 130, si afferma che « La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica »; l'articolo 133 prevede l'istituzione presso il Ministero della sanità della Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, avente il compito di « predisporre e aggiornare le informazioni preventive di cui agli articoli 130 e 132 e di indicare le vie di comunicazione idonee alla loro diffusione, nonché la frequenza della diffusione stessa »; al medesimo articolo si dispone inoltre di « predisporre gli schemi generali

delle informazioni da diffondere in caso di emergenza di cui all'articolo 131 e indicare i criteri per l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione », e, infine, di « studiare le modalità per la verifica che l'informazione preventiva sia giunta alla popolazione, utilizzando anche le strutture del servizio sanitario nazionale e il sistema informativo sanitario »;

nonostante la normativa vigente sia estremamente chiara circa l'obbligo di fornire adeguata informazione alla popolazione civile riguardo i rischi derivanti da incidente nucleare e individui le autorità e gli enti cui spetta il compito di predisporre i piani di emergenza, a tutt'oggi, in particolare per quanto riguarda le aree portuali interessate dal transito di sottomarini a propulsione nucleare, tali disposizioni vengono disattese e non viene fornita alla popolazione adeguata informazione a riguardo di eventuali emergenze nucleari; non sono noti — tranne che, parzialmente, per i porti di La Spezia e Taranto — i piani di emergenza predisposti dalla Marina militare di concerto con le Prefetture;

rispondendo all'interpellanza presentata dall'interrogante in data 23 novembre 2004, il Governo conveniva che la classifica di sicurezza, « impedendo la divulgazione delle pianificazioni, precludeva di fatto la possibilità di informare la popolazione sul rischio potenziale a cui era esposta, non permettendo, tra l'altro, l'acquisizione, da parte della popolazione stessa, delle norme di comportamento da rispettare nel caso dovesse verificarsi realmente una tale emergenza »; nell'ambito della medesima risposta, il Governo rendeva noto che l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e il Ministero delle politiche comunitarie avevano in progetto un'azione coordinata finalizzata all'emissione in tempi rapidi dei decreti attuativi del suddetto decreto legislativo in risposta ad una procedura di infrazione al riguardo avviata dalla Commissione europea —:

se, non essendo noti i tempi per l'emissione dei decreti attuativi da parte del Governo, perdurando la situazione di

grave rischio connessa al transito e all'attracco di sommergibili a propulsione nucleare nel porto di Taranto, in ottemperanza all'obbligo prescritto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non intenda procedere all'immediata decretazione del piano d'emergenza predisposto nell'evenienza di incidente nucleare nell'area portuale di Taranto, consentendo l'acquisizione, da parte della popolazione stessa, delle norme di comportamento da rispettare nel caso dovesse verificarsi realmente una tale emergenza;

dal momento che le coperture assicurative private in caso di incidente nucleare escludono il risarcimento dei danni, se sia stata prevista e attivata una copertura assicurativa dallo Stato italiano atta a risarcire i danni a cose e persone in caso di incidente nucleare per ogni singolo cittadino danneggiato e, in caso negativo, se intenda predisporre tale copertura assicurativa in ogni sito in cui è previsto il piano di emergenza nucleare. (4-11907)

BULGARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel porto di La Spezia è prevista la possibilità di transito e attracco di sottomarini a propulsione nucleare;

tale attività comporta evidenti rischi per la popolazione civile, vista la possibilità che possano determinarsi incidenti dalle conseguenze gravissime per la salute pubblica e per l'ecosistema;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, emanato in attuazione delle direttive Euratom 80/386, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti, nella Sezione I (Piani di emergenza) disciplina l'emergenza nucleare riferita alle situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari e all'articolo 124 (Aree portuali) prende in considerazione la possibilità di emergenza in conseguenza di incidenti derivanti dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare nelle aree portuali;

al Capo X (Stato di emergenza nucleare), Sezione II (Informazione della popolazione), articoli 127-134 del decreto legislativo n. 230 del 1995, vengono prese in esame le misure di informazione della popolazione in merito alla protezione sanitaria e al comportamento da adottare per i casi di emergenza radiologica; l'articolo 129 (obbligo di informazione) prevede che le « informazioni previste nella presente sezione devono essere fornite alle popolazioni [...] senza che le stesse ne debbano fare richiesta. Le informazioni devono essere accessibili al pubblico, sia in condizioni normali, sia in fase di preallarme o di emergenza radiologica »; all'articolo 130, si afferma che « La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica »; l'articolo 133 prevede l'istituzione presso il Ministero della sanità della Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, avente il compito di « predisporre e aggiornare le informazioni preventive di cui agli articoli 130 e 132 e di indicare le vie di comunicazione idonee alla loro diffusione, nonché la frequenza della diffusione stessa »; al medesimo articolo si dispone inoltre di « predisporre gli schemi generali delle informazioni da diffondere in caso di emergenza di cui all'articolo 131 e indicare i criteri per l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione », e, infine, di « studiare le modalità per la verifica che l'informazione preventiva sia giunta alla popolazione, utilizzando anche le strutture del servizio sanitario nazionale e il sistema informativo sanitario »;

nonostante la normativa vigente sia estremamente chiara circa l'obbligo di fornire adeguata informazione alla popolazione civile riguardo i rischi derivanti da incidente nucleare e individui le autorità e gli enti cui spetta il compito di predisporre i piani di emergenza, a tutt'oggi, in particolare per quanto riguarda le aree por-

tuali interessate dal transito di sottomarini a propulsione nucleare, tali disposizioni vengono disattese e non viene fornita alla popolazione adeguata informazione a riguardo di eventuali emergenze nucleari; non sono noti — tranne che, parzialmente, per i porti di La Spezia e Taranto — i piani di emergenza predisposti dalla Marina militare di concerto con le Prefetture;

rispondendo all'interpellanza presentata dall'interrogante in data 23 novembre 2004, il Governo conveniva che la classifica di sicurezza, « impedendo la divulgazione delle pianificazioni, precludeva di fatto la possibilità di informare la popolazione sul rischio potenziale a cui era esposta, non permettendo, tra l'altro, l'acquisizione, da parte della popolazione stessa, delle norme di comportamento da rispettare nel caso dovesse verificarsi realmente una tale emergenza »; nell'ambito della medesima risposta, il Governo rendeva noto che l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e il Ministero delle politiche comunitarie avevano in progetto un'azione coordinata finalizzata all'emissione in tempi rapidi dei decreti attuativi del suddetto decreto legislativo in risposta ad una procedura di infrazione al riguardo avviata dalla Commissione europea —:

se non essendo noti i tempi per l'emissione dei decreti attuativi da parte del Governo, perdurando la situazione di grave rischio connessa al transito e all'attracco di sommergibili a propulsione nucleare nel porto di La Spezia, in ottemperanza all'obbligo prescritto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non intenda procedere all'immediata desecretazione del piano d'emergenza predisposto nell'evenienza di incidente nucleare nell'area portuale di La Spezia, consentendo l'acquisizione, da parte della popolazione stessa, delle norme di comportamento da rispettare nel caso dovesse verificarsi realmente una tale emergenza;

dal momento che le coperture assicurative private in caso di incidente nucleare escludono il risarcimento dei danni, se sia stata prevista e attivata una coper-

tura assicurativa dallo Stato italiano atta a risarcire i danni a cose e persone in caso di incidente nucleare per ogni singolo cittadino danneggiato e, in caso negativo, se intenda predisporre tale copertura assicurativa in ogni sito in cui è previsto il piano di emergenza nucleare. (4-11908)

BULGARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel porto di Trieste è prevista la possibilità di transito e attracco di sottomarini a propulsione nucleare;

tale attività comporta evidenti rischi per la popolazione civile, vista la possibilità che possano determinarsi incidenti dalle conseguenze gravissime per la salute pubblica e per l'ecosistema;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, emanato in attuazione delle direttive Euratom 80/386, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti, nella Sezione I (Piani di emergenza) disciplina l'emergenza nucleare riferita alle situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari e all'articolo 124 (Aree portuali) prende in considerazione la possibilità di emergenza in conseguenza di incidenti derivanti dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare nelle aree portuali;

al Capo X (Stato di emergenza nucleare), Sezione II (Informazione della popolazione), articoli 127-134 del decreto legislativo n. 230 del 1995, vengono prese in esame le misure di informazione della popolazione in merito alla protezione sanitaria e al comportamento da adottare per i casi di emergenza radiologica; l'articolo 129 (obbligo di informazione) prevede che le « informazioni previste nella presente sezione devono essere fornite alle popolazioni [...] senza che le stesse ne debbano fare richiesta. Le informazioni devono essere accessibili al pubblico, sia in condizioni normali, sia in fase di preallarme o di emergenza radiologica »; all'articolo 130, si afferma che « La popolazione

che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica »; l'articolo 133 prevede l'istituzione presso il Ministero della sanità della Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, avente il compito di « predisporre e aggiornare le informazioni preventive di cui agli articoli 130 e 132 e di indicare le vie di comunicazione idonee alla loro diffusione, nonché la frequenza della diffusione stessa »; al medesimo articolo si dispone inoltre di « predisporre gli schemi generali delle informazioni da diffondere in caso di emergenza di cui all'articolo 131 e indicare i criteri per l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione », e, infine, di « studiare le modalità per la verifica che l'informazione preventiva sia giunta alla popolazione, utilizzando anche le strutture del servizio sanitario nazionale e il sistema informativo sanitario »;

nonostante la normativa vigente sia estremamente chiara circa l'obbligo di fornire adeguata informazione alla popolazione civile riguardo i rischi derivanti da incidente nucleare e individui le autorità e gli enti cui spetta il compito di predisporre i piani di emergenza, a tutt'oggi, in particolare per quanto riguarda le aree portuali interessate dal transito di sottomarini a propulsione nucleare, tali disposizioni vengono disattese e non viene fornita alla popolazione adeguata informazione a riguardo di eventuali emergenze nucleari; non sono noti — tranne che, parzialmente, per i porti di La Spezia e Taranto — i piani di emergenza predisposti dalla Marina militare di concerto con le Prefetture;

rispondendo all'interpellanza presentata dall'interrogante in data 23 novembre 2004, il Governo conveniva che la classifica di sicurezza, « impedendo la divulgazione delle pianificazioni, precludeva di fatto la possibilità di informare la popolazione sul rischio potenziale a cui era

esposta, non permettendo, tra l'altro, l'acquisizione, da parte della popolazione stessa, delle norme di comportamento da rispettare nel caso dovesse verificarsi realmente una tale emergenza»; nell'ambito della medesima risposta, il Governo rendeva noto che l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e il Ministero delle politiche comunitarie avevano in progetto un'azione coordinata finalizzata all'emissione in tempi rapidi dei decreti attuativi del suddetto decreto legislativo in risposta ad una procedura di infrazione al riguardo avviata dalla Commissione europea —:

se, non essendo noti i tempi per l'emissione dei decreti attuativi da parte del Governo, perdurando la situazione di grave rischio connessa al transito e all'attracco di sommergibili a propulsione nucleare nel porto di Trieste, in ottemperanza all'obbligo prescritto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non intenda procedere all'immediata desecretazione del piano d'emergenza predisposto nell'evenienza di incidente nucleare nell'area portuale di Trieste, consentendo l'acquisizione, da parte della popolazione stessa, delle norme di comportamento da rispettare nel caso dovesse verificarsi realmente una tale emergenza;

dal momento che le coperture assicurative private in caso di incidente nucleare escludono il risarcimento dei danni, se sia stata prevista e attivata una copertura assicurativa dallo Stato italiano atta a risarcire i danni a cose e persone in caso di incidente nucleare per ogni singolo cittadino danneggiato e, in caso negativo, se intenda predisporre tale copertura assicurativa in ogni sito in cui è previsto il piano di emergenza nucleare. (4-11909)

BULGARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel porto di Augusta è prevista la possibilità di transito e attracco di sottomarini a propulsione nucleare;

tale attività comporta evidenti rischi per la popolazione civile, vista la possibilità che possano determinarsi incidenti dalle conseguenze gravissime per la salute pubblica e per l'ecosistema;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, emanato in attuazione delle direttive Euratom 80/386, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti, nella Sezione I (Piani di emergenza) disciplina l'emergenza nucleare riferita alle situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari e all'articolo 124 (Aree portuali) prende in considerazione la possibilità di emergenza in conseguenza di incidenti derivanti dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare nelle aree portuali;

al Capo X (Stato di emergenza nucleare), Sezione II (Informazione della popolazione), articoli 127-134 del decreto legislativo n. 230 del 1995, vengono prese in esame le misure di informazione della popolazione in merito alla protezione sanitaria e al comportamento da adottare per i casi di emergenza radiologica; l'articolo 129 (obbligo di informazione) prevede che le «informazioni previste nella presente sezione devono essere fornite alle popolazioni [...] senza che le stesse ne debbano fare richiesta. Le informazioni devono essere accessibili al pubblico, sia in condizioni normali, sia in fase di preallarme o di emergenza radiologica»; all'articolo 130, si afferma che «La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica»; l'articolo 133 prevede l'istituzione presso il Ministero della sanità della Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, avente il compito di «predisporre e aggiornare le informazioni preventive di cui agli articoli 130 e 132 e di indicare le vie di comunicazione idonee alla loro diffusione, nonché la frequenza della diffusione

stessa»; al medesimo articolo si dispone inoltre di « predisporre gli schemi generali delle informazioni da diffondere in caso di emergenza di cui all'articolo 131 e indicare i criteri per l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione », e, infine, di « studiare le modalità per la verifica che l'informazione preventiva sia giunta alla popolazione, utilizzando anche le strutture del servizio sanitario nazionale e il sistema informativo sanitario »;

nonostante la normativa vigente sia estremamente chiara circa l'obbligo di fornire adeguata informazione alla popolazione civile riguardo i rischi derivanti da incidente nucleare e individui le autorità e gli enti cui spetta il compito di predisporre i piani di emergenza, a tutt'oggi, in particolare per quanto riguarda le aree portuali interessate dal transito di sottomarini a propulsione nucleare, tali disposizioni vengono disattese e non viene fornita alla popolazione adeguata informazione a riguardo di eventuali emergenze nucleari; non sono noti — tranne che, parzialmente, per i porti di La Spezia e Taranto — i piani di emergenza predisposti dalla Marina militare di concerto con le Prefetture;

rispondendo all'interpellanza presentata dall'interrogante in data 23 novembre 2004, il Governo conveniva che la classifica di sicurezza, « impedendo la divulgazione delle pianificazioni, precludeva di fatto la possibilità di informare la popolazione sul rischio potenziale a cui era esposta, non permettendo, tra l'altro, l'acquisizione, da parte della popolazione stessa, delle norme di comportamento da rispettare nel caso dovesse verificarsi realmente una tale emergenza »; nell'ambito della medesima risposta, il Governo rendeva noto che l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e il Ministero delle politiche comunitarie avevano in progetto un'azione coordinata finalizzata all'emissione in tempi rapidi dei decreti attuativi del suddetto decreto legislativo in risposta ad una procedura di infrazione al riguardo avviata dalla Commissione europea —:

se non essendo noti i tempi per l'emissione dei decreti attuativi da parte

del Governo, perdurando la situazione di grave rischio connessa al transito e all'attracco di sommergibili a propulsione nucleare nel porto di Augusta, in ottemperanza all'obbligo prescritto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non intenda procedere all'immediata desecretazione del piano d'emergenza predisposto nell'evenienza di incidente nucleare nell'area portuale di Augusta, consentendo l'acquisizione, da parte della popolazione stessa, delle norme di comportamento da rispettare nel caso dovesse verificarsi realmente una tale emergenza;

dal momento che le coperture assicurative private in caso di incidente nucleare escludono il risarcimento dei danni, se sia stata prevista e attivata una copertura assicurativa dallo Stato italiano atta a risarcire i danni a cose e persone in caso di incidente nucleare per ogni singolo cittadino danneggiato e, in caso negativo, se intenda predisporre tale copertura assicurativa in ogni sito in cui è previsto il piano di emergenza nucleare. (4-11910)

BULGARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel porto di Livorno è prevista la possibilità di transito e attracco di sottomarini a propulsione nucleare;

tale attività comporta evidenti rischi per la popolazione civile, vista la possibilità che possano determinarsi incidenti dalle conseguenze gravissime per la salute pubblica e per l'ecosistema;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, emanato in attuazione delle direttive Euratom 80/386, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti, nella Sezione I (Piani di emergenza) disciplina l'emergenza nucleare riferita alle situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari e all'articolo 124 (Aree portuali) prende in considerazione la possibilità di emergenza in

conseguenza di incidenti derivanti dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare nelle aree portuali;

al Capo X (Stato di emergenza nucleare), Sezione II (Informazione della popolazione), articoli 127-134 del decreto legislativo n. 230 del 1995, vengono prese in esame le misure di informazione della popolazione in merito alla protezione sanitaria e al comportamento da adottare per i casi di emergenza radiologica; l'articolo 129 (obbligo di informazione) prevede che le «informazioni previste nella presente sezione devono essere fornite alle popolazioni [...] senza che le stesse ne debbano fare richiesta. Le informazioni devono essere accessibili al pubblico, sia in condizioni normali, sia in fase di preallarme o di emergenza radiologica»; all'articolo 130, si afferma che «La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica»; l'articolo 133 prevede l'istituzione presso il Ministero della sanità della Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, avente il compito di «predisporre e aggiornare le informazioni preventive di cui agli articoli 130 e 132 e di indicare le vie di comunicazione idonee alla loro diffusione, nonché la frequenza della diffusione stessa»; al medesimo articolo si dispone inoltre di «predisporre gli schemi generali delle informazioni da diffondere in caso di emergenza di cui all'articolo 131 e indicare i criteri per l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione», e, infine, di «studiare le modalità per la verifica che l'informazione preventiva sia giunta alla popolazione, utilizzando anche le strutture del servizio sanitario nazionale e il sistema informativo sanitario»;

nonostante la normativa vigente sia estremamente chiara circa l'obbligo di fornire adeguata informazione alla popolazione civile riguardo i rischi derivanti da

incidente nucleare e individui le autorità e gli enti cui spetta il compito di predisporre i piani di emergenza, a tutt'oggi, in particolare per quanto riguarda le aree portuali interessate dal transito di sottomarini a propulsione nucleare, tali disposizioni vengono disattese e non viene fornita alla popolazione adeguata informazione a riguardo di eventuali emergenze nucleari; non sono noti — tranne che, parzialmente, per i porti di La Spezia e Taranto — i piani di emergenza predisposti dalla Marina militare di concerto con le Prefetture;

rispondendo all'interpellanza presentata dall'interrogante in data 23 novembre 2004, il Governo conveniva che la classifica di sicurezza, «impedendo la divulgazione delle pianificazioni, precludeva di fatto la possibilità di informare la popolazione sul rischio potenziale a cui era esposta, non permettendo, tra l'altro, l'acquisizione, da parte della popolazione stessa, delle norme di comportamento da rispettare nel caso dovesse verificarsi realmente una tale emergenza»; nell'ambito della medesima risposta, il Governo rendeva noto che l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e il Ministero delle politiche comunitarie avevano in progetto un'azione coordinata finalizzata all'emissione in tempi rapidi dei decreti attuativi del suddetto decreto legislativo in risposta ad una procedura di infrazione al riguardo avviata dalla Commissione europea —

se, non essendo noti i tempi per l'emissione dei decreti attuativi da parte del Governo, perdurando la situazione di grave rischio connessa al transito e all'attracco di sommergibili a propulsione nucleare nel porto di Livorno, in ottemperanza all'obbligo prescritto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non intenda procedere all'immediata desecretazione del piano d'emergenza predisposto nell'evenienza di incidente nucleare nell'area portuale di Livorno, consentendo l'acquisizione, da parte della popolazione stessa, delle norme di comportamento da rispettare nel caso dovesse verificarsi realmente una tale emergenza;

dal momento che le coperture assicurative private in caso di incidente nucleare escludono il risarcimento dei danni, se sia stata prevista e attivata una copertura assicurativa dallo Stato italiano atta a risarcire i danni a cose e persone in caso di incidente nucleare per ogni singolo cittadino danneggiato e, in caso negativo, se intenda predisporre tale copertura assicurativa in ogni sito in cui è previsto il piano di emergenza nucleare. (4-11911)

BULGARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel porto di Brindisi è prevista la possibilità di transito e attracco di sottomarini a propulsione nucleare;

tale attività comporta evidenti rischi per la popolazione civile, vista la possibilità che possano determinarsi incidenti dalle conseguenze gravissime per la salute pubblica e per l'ecosistema;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, emanato in attuazione delle direttive Euratom 80/386, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti, nella Sezione I (Piani di emergenza) disciplina l'emergenza nucleare riferita alle situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari e all'articolo 124 (Aree portuali) prende in considerazione la possibilità di emergenza in conseguenza di incidenti derivanti dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare nelle aree portuali;

al Capo X (Stato di emergenza nucleare), Sezione II (Informazione della popolazione), articoli 127-134 del decreto legislativo n. 230 del 1995, vengono prese in esame le misure di informazione della popolazione in merito alla protezione sanitaria e al comportamento da adottare per i casi di emergenza radiologica; l'articolo 129 (obbligo di informazione) prevede che le « informazioni previste nella presente sezione devono essere fornite alle popolazioni [...] senza che le stesse ne debbano fare richiesta. Le informazioni

devono essere accessibili al pubblico, sia in condizioni normali, sia in fase di preallarme o di emergenza radiologica »; all'articolo 130, si afferma che « La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica »; l'articolo 133 prevede l'istituzione presso il Ministero della sanità della Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, avente il compito di « predisporre e aggiornare le informazioni preventive di cui agli articoli 130 e 132 e di indicare le vie di comunicazione idonee alla loro diffusione, nonché la frequenza della diffusione stessa »; al medesimo articolo si dispone inoltre di « predisporre gli schemi generali delle informazioni da diffondere in caso di emergenza di cui all'articolo 131 e indicare i criteri per l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione », e, infine, di « studiare le modalità per la verifica che l'informazione preventiva sia giunta alla popolazione, utilizzando anche le strutture del servizio sanitario nazionale e il sistema informativo sanitario »;

nonostante la normativa vigente sia estremamente chiara circa l'obbligo di fornire adeguata informazione alla popolazione civile riguardo i rischi derivanti da incidente nucleare e individui le autorità e gli enti cui spetta il compito di predisporre i piani di emergenza, a tutt'oggi, in particolare per quanto riguarda le aree portuali interessate dal transito di sottomarini a propulsione nucleare, tali disposizioni vengono disattese e non viene fornita alla popolazione adeguata informazione a riguardo di eventuali emergenze nucleari; non sono noti — tranne che, parzialmente, per i porti di La Spezia e Taranto — i piani di emergenza predisposti dalla Marina militare di concerto con le Prefetture;

rispondendo all'interpellanza presentata dall'interrogante in data 23 novembre 2004, il Governo conveniva che la classifica di sicurezza, « impedendo la divulga-

zione delle pianificazioni, precludeva di fatto la possibilità di informare la popolazione sul rischio potenziale a cui era esposta, non permettendo, tra l'altro, l'acquisizione, da parte della popolazione stessa, delle norme di comportamento da rispettare nel caso dovesse verificarsi realmente una tale emergenza»; nell'ambito della medesima risposta, il Governo rendeva noto che l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e il Ministero delle politiche comunitarie avevano in progetto un'azione coordinata finalizzata all'emissione in tempi rapidi dei decreti attuativi del suddetto decreto legislativo in risposta ad una procedura di infrazione al riguardo avviata dalla Commissione europea —:

se non essendo noti i tempi per l'emissione dei decreti attuativi da parte del Governo, perdurando la situazione di grave rischio connessa al transito e all'attracco di sommergibili a propulsione nucleare nel porto di Brindisi, in ottemperanza all'obbligo prescritto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non intenda procedere all'immediata desecretazione del piano d'emergenza predisposto nell'evenienza di incidente nucleare nell'area portuale di Brindisi, consentendo l'acquisizione, da parte della popolazione stessa, delle norme di comportamento da rispettare nel caso dovesse verificarsi realmente una tale emergenza;

dal momento che le coperture assicurative private in caso di incidente nucleare escludono il risarcimento dei danni, se sia stata prevista e attivata una copertura assicurativa dallo Stato italiano atta a risarcire i danni a cose e persone in caso di incidente nucleare per ogni singolo cittadino danneggiato e, in caso negativo, se intenda predisporre tale copertura assicurativa in ogni sito in cui è previsto il piano di emergenza nucleare. (4-11912)

BULGARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel porto di Gaeta è prevista la possibilità di transito e attracco di sommergibili a propulsione nucleare;

tale attività comporta evidenti rischi per la popolazione civile, vista la possibilità che possano determinarsi incidenti dalle conseguenze gravissime per la salute pubblica e per l'ecosistema;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, emanato in attuazione delle direttive Euratom 80/386, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti, nella Sezione I (Piani di emergenza) disciplina l'emergenza nucleare riferita alle situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari e all'articolo 124 (Aree portuali) prende in considerazione la possibilità di emergenza in conseguenza di incidenti derivanti dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare nelle aree portuali;

al Capo X (Stato di emergenza nucleare), Sezione II (Informazione della popolazione), articoli 127-134 del decreto legislativo n. 230 del 1995, vengono prese in esame le misure di informazione della popolazione in merito alla protezione sanitaria e al comportamento da adottare per i casi di emergenza radiologica; l'articolo 129 (obbligo di informazione) prevede che le « informazioni previste nella presente sezione devono essere fornite alle popolazioni [...] senza che le stesse ne debbano fare richiesta. Le informazioni devono essere accessibili al pubblico, sia in condizioni normali, sia in fase di preallarme o di emergenza radiologica »; all'articolo 130, si afferma che « La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica »; l'articolo 133 prevede l'istituzione presso il Ministero della sanità della Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, avente il compito di « predisporre e aggiornare le informazioni preventive di cui agli articoli 130 e 132 e di indicare le vie

di comunicazione idonee alla loro diffusione, nonché la frequenza della diffusione stessa»; al medesimo articolo si dispone inoltre di « predisporre gli schemi generali delle informazioni da diffondere in caso di emergenza di cui all'articolo 131 e indicare i criteri per l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione », e, infine, di « studiare le modalità per la verifica che l'informazione preventiva sia giunta alla popolazione, utilizzando anche le strutture del servizio sanitario nazionale e il sistema informativo sanitario »;

nonostante la normativa vigente sia estremamente chiara circa l'obbligo di fornire adeguata informazione alla popolazione civile riguardo i rischi derivanti da incidente nucleare e individui le autorità e gli enti cui spetta il compito di predisporre i piani di emergenza, a tutt'oggi, in particolare per quanto riguarda le aree portuali interessate dal transito di sottomarini a propulsione nucleare, tali disposizioni vengono disattese e non viene fornita alla popolazione adeguata informazione a riguardo di eventuali emergenze nucleari; non sono noti — tranne che, parzialmente, per i porti di La Spezia e Taranto — i piani di emergenza predisposti dalla Marina militare di concerto con le Prefetture;

rispondendo all'interpellanza presentata dall'interrogante in data 23 novembre 2004, il Governo conveniva che la classifica di sicurezza, « impedendo la divulgazione delle pianificazioni, precludeva di fatto la possibilità di informare la popolazione sul rischio potenziale a cui era esposta, non permettendo, tra l'altro, l'acquisizione, da parte della popolazione stessa, delle norme di comportamento da rispettare nel caso dovesse verificarsi realmente una tale emergenza »; nell'ambito della medesima risposta, il Governo rendeva noto che l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e il Ministero delle politiche comunitarie avevano in progetto un'azione coordinata finalizzata all'emissione in tempi rapidi dei decreti attuativi del suddetto decreto legislativo in risposta ad una procedura di infrazione al riguardo avviata dalla Commissione europea —:

se, non essendo noti i tempi per l'emissione dei decreti attuativi da parte del Governo, perdurando la situazione di grave rischio connessa al transito e all'attracco di sommergibili a propulsione nucleare nel porto di Gaeta, in ottemperanza all'obbligo prescritto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non intenda procedere all'immediata desecretazione del piano d'emergenza predisposto nell'evenienza di incidente nucleare nell'area portuale di Gaeta, consentendo l'acquisizione, da parte della popolazione stessa, delle norme di comportamento da rispettare nel caso dovesse verificarsi realmente una tale emergenza;

dal momento che le coperture assicurative private in caso di incidente nucleare escludono il risarcimento dei danni, se sia stata prevista e attivata una copertura assicurativa dallo Stato italiano atta a risarcire i danni a cose e persone in caso di incidente nucleare per ogni singolo cittadino danneggiato e, in caso negativo, se intenda predisporre tale copertura assicurativa in ogni sito in cui è previsto il piano di emergenza nucleare. (4-11913)

BULGARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel porto di La Maddalena è prevista la possibilità di transito e attracco di sottomarini a propulsione nucleare;

tale attività comporta evidenti rischi per la popolazione civile, vista la possibilità che possano determinarsi incidenti dalle conseguenze gravissime per la salute pubblica e per l'ecosistema;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, emanato in attuazione delle direttive Euratom 80/386, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti, nella Sezione I (Piani di emergenza) disciplina l'emergenza nucleare riferita alle situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari e all'articolo 124 (Aree portuali) prende in considerazione la possibilità di emergenza in

conseguenza di incidenti derivanti dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare nelle aree portuali;

al Capo X (Stato di emergenza nucleare), Sezione II (Informazione della popolazione), articoli 127-134 del decreto legislativo n. 230 del 1995, vengono prese in esame le misure di informazione della popolazione in merito alla protezione sanitaria e al comportamento da adottare per i casi di emergenza radiologica; l'articolo 129 (obbligo di informazione) prevede che le «informazioni previste nella presente sezione devono essere fornite alle popolazioni [...] senza che le stesse ne debbano fare richiesta. Le informazioni devono essere accessibili al pubblico, sia in condizioni normali, sia in fase di preallarme o di emergenza radiologica»; all'articolo 130, si afferma che «La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica»; l'articolo 133 prevede l'istituzione presso il Ministero della sanità della Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, avente il compito di «predisporre e aggiornare le informazioni preventive di cui agli articoli 130 e 132 e di indicare le vie di comunicazione idonee alla loro diffusione, nonché la frequenza della diffusione stessa»; al medesimo articolo si dispone inoltre di «predisporre gli schemi generali delle informazioni da diffondere in caso di emergenza di cui all'articolo 131 e indicare i criteri per l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione», e, infine, di «studiare le modalità per la verifica che l'informazione preventiva sia giunta alla popolazione, utilizzando anche le strutture del servizio sanitario nazionale e il sistema informativo sanitario»;

nonostante la normativa vigente sia estremamente chiara circa l'obbligo di fornire adeguata informazione alla popolazione civile riguardo i rischi derivanti da

incidente nucleare e individui le autorità e gli enti cui spetta il compito di predisporre i piani di emergenza, a tutt'oggi, in particolare per quanto riguarda le aree portuali interessate dal transito di sottomarini a propulsione nucleare, tali disposizioni vengono disattese e non viene fornita alla popolazione adeguata informazione a riguardo di eventuali emergenze nucleari; non sono noti — tranne che, parzialmente, per i porti di La Spezia e Taranto — i piani di emergenza predisposti dalla Marina militare di concerto con le Prefetture;

rispondendo all'interpellanza presentata dall'interrogante in data 23 novembre 2004, il Governo conveniva che la classifica di sicurezza, «impedendo la divulgazione delle pianificazioni, precludeva di fatto la possibilità di informare la popolazione sul rischio potenziale a cui era esposta, non permettendo, tra l'altro, l'acquisizione, da parte della popolazione stessa, delle norme di comportamento da rispettare nel caso dovesse verificarsi realmente una tale emergenza»; nell'ambito della medesima risposta, il Governo rendeva noto che l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e il Ministero delle politiche comunitarie avevano in progetto un'azione coordinata finalizzata all'emissione in tempi rapidi dei decreti attuativi del suddetto decreto legislativo in risposta ad una procedura di infrazione al riguardo avviata dalla Commissione europea —

se, non essendo noti i tempi per l'emissione dei decreti attuativi da parte del Governo, perdurando la situazione di grave rischio connessa al transito e all'attracco di sommergibili a propulsione nucleare nel porto di La Maddalena, in ottemperanza all'obbligo prescritto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non intenda procedere all'immediata desecretazione del piano d'emergenza predisposto nell'evenienza di incidente nucleare nell'area portuale di La Maddalena, consentendo l'acquisizione, da parte della popolazione stessa, delle norme di comportamento da rispettare nel caso dovesse verificarsi realmente una tale emergenza;

dal momento che le coperture assicurative private in caso di incidente nucleare escludono il risarcimento dei danni, se sia stata prevista e attivata una copertura assicurativa dallo Stato italiano atta a risarcire i danni a cose e persone in caso di incidente nucleare per ogni singolo cittadino danneggiato e, in caso negativo, se intenda predisporre tale copertura assicurativa in ogni sito in cui è previsto il piano di emergenza nucleare. (4-11914)

BULGARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel porto di Napoli è prevista la possibilità di transito e attracco di sottomarini a propulsione nucleare;

tale attività comporta evidenti rischi per la popolazione civile, vista la possibilità che possano determinarsi incidenti dalle conseguenze gravissime per la salute pubblica e per l'ecosistema;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, emanato in attuazione delle direttive Euratom 80/386, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti, nella Sezione I (Piani di emergenza) disciplina l'emergenza nucleare riferita alle situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari e all'articolo 124 (Aree portuali) prende in considerazione la possibilità di emergenza in conseguenza di incidenti derivanti dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare nelle aree portuali;

al Capo X (Stato di emergenza nucleare), Sezione II (Informazione della popolazione), articoli 127-134 del decreto legislativo n. 230 del 1995, vengono prese in esame le misure di informazione della popolazione in merito alla protezione sanitaria e al comportamento da adottare per i casi di emergenza radiologica; l'articolo 129 (obbligo di informazione) prevede che le « informazioni previste nella presente sezione devono essere fornite alle popolazioni [...] senza che le stesse ne debbano fare richiesta. Le informazioni

devono essere accessibili al pubblico, sia in condizioni normali, sia in fase di preallarme o di emergenza radiologica »; all'articolo 130, si afferma che « La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica »; l'articolo 133 prevede l'istituzione presso il Ministero della sanità della Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, avente il compito di « predisporre e aggiornare le informazioni preventive di cui agli articoli 130 e 132 e di indicare le vie di comunicazione idonee alla loro diffusione, nonché la frequenza della diffusione stessa »; al medesimo articolo si dispone inoltre di « predisporre gli schemi generali delle informazioni da diffondere in caso di emergenza di cui all'articolo 131 e indicare i criteri per l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione », e, infine, di « studiare le modalità per la verifica che l'informazione preventiva sia giunta alla popolazione, utilizzando anche le strutture del servizio sanitario nazionale e il sistema informativo sanitario »;

nonostante la normativa vigente sia estremamente chiara circa l'obbligo di fornire adeguata informazione alla popolazione civile riguardo i rischi derivanti da incidente nucleare e individui le autorità e gli enti cui spetta il compito di predisporre i piani di emergenza, a tutt'oggi, in particolare per quanto riguarda le aree portuali interessate dal transito di sottomarini a propulsione nucleare, tali disposizioni vengono disattese e non viene fornita alla popolazione adeguata informazione a riguardo di eventuali emergenze nucleari; non sono noti — tranne che, parzialmente, per i porti di La Spezia e Taranto — i piani di emergenza predisposti dalla Marina militare di concerto con le Prefetture;

rispondendo all'interpellanza presentata dall'interrogante in data 23 novembre 2004, il Governo conveniva che la classifica di sicurezza, « impedendo la divulga-

zione delle pianificazioni, precludeva di fatto la possibilità di informare la popolazione sul rischio potenziale a cui era esposta, non permettendo, tra l'altro, l'acquisizione, da parte della popolazione stessa, delle norme di comportamento da rispettare nel caso dovesse verificarsi realmente una tale emergenza»; nell'ambito della medesima risposta, il Governo rendeva noto che l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e il Ministero delle politiche comunitarie avevano in progetto un'azione coordinata finalizzata all'emissione in tempi rapidi dei decreti attuativi del suddetto decreto legislativo in risposta ad una procedura di infrazione al riguardo avviata dalla Commissione europea —:

se non essendo noti i tempi per l'emissione dei decreti attuativi da parte del Governo, perdurando la situazione di grave rischio connessa al transito e all'attracco di sommergibili a propulsione nucleare nel porto di Napoli, in ottemperanza all'obbligo prescritto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non intenda procedere all'immediata desecretazione del piano d'emergenza predisposto nell'evenienza di incidente nucleare nell'area portuale di Napoli, consentendo l'acquisizione, da parte della popolazione stessa, delle norme di comportamento da rispettare nel caso dovesse verificarsi realmente una tale emergenza;

dal momento che le coperture assicurative private in caso di incidente nucleare escludono il risarcimento dei danni, se sia stata prevista e attivata una copertura assicurativa dallo Stato italiano atta a risarcire i danni a cose e persone in caso di incidente nucleare per ogni singolo cittadino danneggiato e, in caso negativo, se intenda predisporre tale copertura assicurativa in ogni sito in cui è previsto il piano di emergenza nucleare. (4-11915)

BULGARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel porto di Cagliari è prevista la possibilità di transito e attracco di sommergibili a propulsione nucleare;

tale attività comporta evidenti rischi per la popolazione civile, vista la possibilità che possano determinarsi incidenti dalle conseguenze gravissime per la salute pubblica e per l'ecosistema;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, emanato in attuazione delle direttive Euratom 80/386, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti, nella Sezione I (Piani di emergenza) disciplina l'emergenza nucleare riferita alle situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari e all'articolo 124 (Aree portuali) prende in considerazione la possibilità di emergenza in conseguenza di incidenti derivanti dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare nelle aree portuali;

al Capo X (Stato di emergenza nucleare), Sezione II (Informazione della popolazione), articoli 127-134 del decreto legislativo n. 230 del 1995, vengono prese in esame le misure di informazione della popolazione in merito alla protezione sanitaria e al comportamento da adottare per i casi di emergenza radiologica; l'articolo 129 (obbligo di informazione) prevede che le « informazioni previste nella presente sezione devono essere fornite alle popolazioni [...] senza che le stesse ne debbano fare richiesta. Le informazioni devono essere accessibili al pubblico, sia in condizioni normali, sia in fase di preallarme o di emergenza radiologica »; all'articolo 130, si afferma che « La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica »; l'articolo 133 prevede l'istituzione presso il Ministero della sanità della Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, avente il compito di « predisporre e aggiornare le informazioni preventive di cui agli articoli 130 e 132 e di indicare le vie

di comunicazione idonee alla loro diffusione, nonché la frequenza della diffusione stessa»; al medesimo articolo si dispone inoltre di « predisporre gli schemi generali delle informazioni da diffondere in caso di emergenza di cui all'articolo 131 e indicare i criteri per l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione », e, infine, di « studiare le modalità per la verifica che l'informazione preventiva sia giunta alla popolazione, utilizzando anche le strutture del servizio sanitario nazionale e il sistema informativo sanitario »;

nonostante la normativa vigente sia estremamente chiara circa l'obbligo di fornire adeguata informazione alla popolazione civile riguardo i rischi derivanti da incidente nucleare e individui le autorità e gli enti cui spetta il compito di predisporre i piani di emergenza, a tutt'oggi, in particolare per quanto riguarda le aree portuali interessate dal transito di sottomarini a propulsione nucleare, tali disposizioni vengono disattese e non viene fornita alla popolazione adeguata informazione a riguardo di eventuali emergenze nucleari; non sono noti — tranne che, parzialmente, per i porti di La Spezia e Taranto — i piani di emergenza predisposti dalla Marina militare di concerto con le Prefetture;

rispondendo all'interpellanza presentata dall'interrogante in data 23 novembre 2004, il Governo conveniva che la classifica di sicurezza, « impedendo la divulgazione delle pianificazioni, precludeva di fatto la possibilità di informare la popolazione sul rischio potenziale a cui era esposta, non permettendo, tra l'altro, l'acquisizione, da parte della popolazione stessa, delle norme di comportamento da rispettare nel caso dovesse verificarsi realmente una tale emergenza »; nell'ambito della medesima risposta, il Governo rendeva noto che l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e il Ministero delle politiche comunitarie avevano in progetto un'azione coordinata finalizzata all'emissione in tempi rapidi dei decreti attuativi del suddetto decreto legislativo in risposta ad una procedura di infrazione al riguardo avviata dalla Commissione europea —:

se, non essendo noti i tempi per l'emissione dei decreti attuativi da parte del Governo, perdurando la situazione di grave rischio connessa al transito e all'attracco di sommergibili a propulsione nucleare nel porto di Cagliari, in ottemperanza all'obbligo prescritto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non intenda procedere all'immediata desecretazione del piano d'emergenza predisposto nell'evenienza di incidente nucleare nell'area portuale di Cagliari, consentendo l'acquisizione, da parte della popolazione stessa, delle norme di comportamento da rispettare nel caso dovesse verificarsi realmente una tale emergenza;

dal momento che le coperture assicurative private in caso di incidente nucleare escludono il risarcimento dei danni, se sia stata prevista e attivata una copertura assicurativa dallo Stato italiano atta a risarcire i danni a cose e persone in caso di incidente nucleare per ogni singolo cittadino danneggiato e, in caso negativo, se intenda predisporre tale copertura assicurativa in ogni sito in cui è previsto il piano di emergenza nucleare. (4-11916)

BULGARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel porto di Castellammare di Stabia è prevista la possibilità di transito e attracco di sottomarini a propulsione nucleare;

tale attività comporta evidenti rischi per la popolazione civile, vista la possibilità che possano determinarsi incidenti dalle conseguenze gravissime per la salute pubblica e per l'ecosistema;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, emanato in attuazione delle direttive Euratom 80/386, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti, nella Sezione I (Piani di emergenza) disciplina l'emergenza nucleare ri-

ferita alle situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari e all'articolo 124 (Aree portuali) prende in considerazione la possibilità di emergenza in conseguenza di incidenti derivanti dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare nelle aree portuali;

al Capo X (Stato di emergenza nucleare), Sezione II (Informazione della popolazione), articoli 127-134 del decreto legislativo n. 230 del 1995, vengono prese in esame le misure di informazione della popolazione in merito alla protezione sanitaria e al comportamento da adottare per i casi di emergenza radiologica; l'articolo 129 (obbligo di informazione) prevede che le «informazioni previste nella presente sezione devono essere fornite alle popolazioni [...] senza che le stesse ne debbano fare richiesta. Le informazioni devono essere accessibili al pubblico, sia in condizioni normali, sia in fase di preallarme o di emergenza radiologica»; all'articolo 130, si afferma che «La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica»; l'articolo 133 prevede l'istituzione presso il Ministero della sanità della Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, avente il compito di «predisporre e aggiornare le informazioni preventive di cui agli articoli 130 e 132 e di indicare le vie di comunicazione idonee alla loro diffusione, nonché la frequenza della diffusione stessa»; al medesimo articolo si dispone inoltre di «predisporre gli schemi generali delle informazioni da diffondere in caso di emergenza di cui all'articolo 131 e indicare i criteri per l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione», e, infine, di «studiare le modalità per la verifica che l'informazione preventiva sia giunta alla popolazione, utilizzando anche le strutture del servizio sanitario nazionale e il sistema informativo sanitario»;

nonostante la normativa vigente sia estremamente chiara circa l'obbligo di fornire adeguata informazione alla popolazione civile riguardo i rischi derivanti da incidente nucleare e individui le autorità e gli enti cui spetta il compito di predisporre i piani di emergenza, a tutt'oggi, in particolare per quanto riguarda le aree portuali interessate dal transito di sottomarini a propulsione nucleare, tali disposizioni vengono disattese e non viene fornita alla popolazione adeguata informazione a riguardo di eventuali emergenze nucleari; non sono noti — tranne che, parzialmente, per i porti di La Spezia e Taranto — i piani di emergenza predisposti dalla Marina militare di concerto con le Prefetture;

rispondendo all'interpellanza presentata dall'interrogante in data 23 novembre 2004, il Governo conveniva che la classifica di sicurezza, «impedendo la divulgazione delle pianificazioni, precludeva di fatto la possibilità di informare la popolazione sul rischio potenziale a cui era esposta, non permettendo, tra l'altro, l'acquisizione, da parte della popolazione stessa, delle norme di comportamento da rispettare nel caso dovesse verificarsi realmente una tale emergenza»; nell'ambito della medesima risposta, il Governo rendeva noto che l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e il Ministero delle politiche comunitarie avevano in progetto un'azione coordinata finalizzata all'emissione in tempi rapidi dei decreti attuativi del suddetto decreto legislativo in risposta ad una procedura di infrazione al riguardo avviata dalla Commissione europea —

se, non essendo noti i tempi per l'emissione dei decreti attuativi da parte del Governo, perdurando la situazione di grave rischio connessa al transito e all'attracco di sommergibili a propulsione nucleare nel porto di Castellammare di Stabia, in ottemperanza all'obbligo prescritto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non intenda procedere all'immediata desecretazione del piano d'emergenza predisposto nell'evenienza di incidente nucleare nell'area portuale di Castellammare, consentendo l'acquisizione,

da parte della popolazione stessa, delle norme di comportamento da rispettare nel caso dovesse verificarsi realmente una tale emergenza;

dal momento che le coperture assicurative private in caso di incidente nucleare escludono il risarcimento dei danni, se sia stata prevista e attivata una copertura assicurativa dallo Stato italiano atta a risarcire i danni a cose e persone in caso di incidente nucleare per ogni singolo cittadino danneggiato e, in caso negativo, se intenda predisporre tale copertura assicurativa in ogni sito in cui è previsto il piano di emergenza nucleare. (4-11917)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la stampa degli Stati Uniti d'America ha dato ampio risalto dell'esistenza di una indagine ufficiale dell'FBI nei confronti di alcuni personaggi chiave all'interno del Pentagono, come Larry Franklin, sospettati di aver lavorato in operazioni di « *intelligence* » a favore di Israele e del Mossad, al quale avrebbero trasmesso documenti ufficiali americani relativi alla situazione in Medio Oriente ed in particolare in Iran;

in particolare, la rivista specializzata « *Washington Monthly* » del mese di settembre 2004, riporta la notizia secondo cui Larry Franklin si incontrò a Roma nel dicembre 2001 con il trafficante d'armi iraniano Manucher Ghorbanifar, personaggio ritenuto agente della cosiddetta rete « *Iran Contra* », coinvolta in traffici di armi e di stupefacenti;

secondo il « *Washington Monthly* » da questo incontro sarebbero scaturite analisi sulla situazione interna irachena e di altri Paesi del Medio Oriente; risulta inoltre che nello stesso periodo si siano svolte alcune riunioni relative alla storia poi rivelatasi falsa, dell'uranio, che sarebbe arrivato dal Niger nella disponibilità di Saddam Hussein per la costruzione della bomba atomica;

la stampa italiana, per il vero, in varie occasioni ha ricordato che la vicenda dell'uranio proveniente dal Niger nacque a Roma, con il coinvolgimento di un personaggio sedicente amico dei servizi segreti alleati, tanto che su tale vicenda sarebbe in corso un'inchiesta da parte del magistrato romano dottor Franco Ionta;

in questo quadro confuso e certamente poco chiaro appare grave che il « *Washington Monthly* », nel numero citato, citando fonti del governo americano, affermi che all'incontro del dicembre 2001, presentato come estraneo alle linee ufficiali della politica estera americana, sarebbe stato presente anche Niccolò Pollari, direttore del Sismi, e addirittura il Ministro della difesa Antonio Martino; la rivista scrive altresì che l'ambasciata americana a Roma e la Cia non erano a conoscenza dell'incontro;

in una vicenda tanto torbida e ricca di falsificazioni della realtà, sarebbe certamente opportuno, se possibile, smentire ufficialmente il mensile « *Washington Monthly* » almeno per quanto concerne la presenza di autorevolissimi cittadini italiani agli incontri che avrebbero visto la presenza di Larry Franklin —:

se le affermazioni, gravi, del mensile statunitense « *Washington Monthly* » del mese di settembre 2004 siano destituite di fondamento o se, al contrario, corrispondano al vero;

in particolare, se l'incontro del dicembre 2001 a Roma sia confermato e se ad esso abbiano effettivamente partecipato autorevoli personaggi del nostro Paese;

se risulti che la vicenda dell'uranio proveniente dal Niger sia stata trattata nell'incontro sopra ricordato di Roma e, in caso affermativo, quali siano i nominativi dei protagonisti, le provenienze geografiche e politiche e comunque gli ambienti dai quali uscivano i protagonisti di questa torbida vicenda. (4-11918)

RAFFAELLA MARIANI e CARLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

a seguito di un evento franoso verificatosi nella frazione Sesto di Moriano del comune di Lucca, all'interno della cava denominata « Bertolucci e Fiore » in località al Faro lungo la strada provinciale « Lodovica », si è disposta la chiusura di un tratto di strada;

successivamente all'interruzione della viabilità ordinaria l'amministrazione provinciale, supportata dai tecnici propri e dell'autorità di bacino del Serchio, ha predisposto un *by-pass* di aggiramento del tratto a rischio in accordo con il prefetto di Lucca e gli organismi competenti;

congiuntamente al *by-pass* sono state predisposte misure per la facilitazione dello scorrimento dell'ingente traffico presente su questa dorsale strategica per l'intera valle del Serchio, quali individuazioni di senso di marcia, utilizzazioni di guadi e utilizzo di ponti nei comuni di Borgo a Mozzano e di Coreglia in località Calavorno;

il sindaco di Lucca ha intimato all'amministrazione provinciale la chiusura della strada provinciale compreso il *by-pass* supportato da verifica tecnica eseguita da personale del comune e da funzionari dell'agenzia nazionale protezione dell'ambiente (APAT);

la fondovalle provinciale costituisce la dorsale di collegamento tra i due comuni della Garfagnana e della Media Valle con Lucca e la Piana di Lucca ed i caselli autostradali;

la viabilità della strada « Lodovica » rappresenta il fondamentale collegamento con la realtà sanitaria altamente specializzata di Lucca e Pisa;

sono presenti lungo la valle, servite da tale viabilità, realtà produttive fondamentali per l'economia lucchese quali quelle di Diecimo Pescaglia, Valdottavo, Coreglia, Barga, Fornaci di Barga, Castelnuovo Garfagnana oltre che numerose pic-

cole imprese diffuse le quali necessitano dell'efficienza della viabilità esistente;

il territorio della Valle del Serchio è classificato ad alto rischio sismico ed idrogeologico e per tale motivo nell'anno 2000 sono state emesse ordinanze (DPCM) 3057/00 che hanno finanziato lavori di messa in sicurezza dei versanti della viabilità di Fondovalle per circa 10 miliardi di vecchie lire;

per il completamento della messa in sicurezza risulta necessario un ulteriore intervento da parte del dipartimento di protezione civile, come già segnalato al direttore del dipartimento di protezione civile dalla provincia di Lucca;

lo studio per la messa in sicurezza della viabilità di Fondovalle è stato redatto grazie a finanziamenti ottenuti dalla regione Toscana sulla legge 183 del 1989;

dallo studio risultano necessari ulteriori 6.107.000.000 miliardi di vecchie lire per completare la messa in sicurezza;

nel caso degli ultimi anni si sono avuti diversi eventi ed ordinanze ma non risultano finanziamenti sulla viabilità di fondovalle, più volte sollecitati;

non risultano mai assegnati finanziamenti sulla viabilità di fondovalle da parte dell'autorità di bacino del Serchio, tranne 150 milioni di vecchie lire per lo studio di una frana del comune di Galliciano;

la situazione di rischio si è evidentemente aggravata con i vari eventi meteorologici degli ultimi anni e che per tale motivo sono stati predisposti progetti per ulteriori interventi da realizzare con urgenza;

l'amministrazione provinciale ha assegnato gran parte dei finanziamenti resi disponibili attraverso fondi regionali e Cipe alla messa in sicurezza della viabilità della intera provincia nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali di eliminazione totale del rischio;

la regione Toscana ha decretato lo stato di emergenza regionale per la situazione verificatasi a seguito della frana in località « al Faro »;

congiuntamente alla verifica tecnica dei vari organismi si è predisposto presso gli organi competenti la verifica delle responsabilità circa il controllo ed il monitoraggio della cava « Bertolucci e Fiore » prospiciente la viabilità provinciale —:

quali risorse intenda destinare alla definitiva messa in sicurezza di un tratto fondamentale della viabilità lucchese.

(4-11930)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta orale:

DEIANA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

come risulta da notizie stampa — *Il Corriere della Sera* del 2 dicembre 2004 — le sparizioni di cittadini islamici, già oggetto di una precedente interrogazione sottoscritta dall'interrogante e dall'onorevole Franco Giordano, avrebbero riguardato anche sei islamici residenti in Italia o transitati sul territorio nazionale sui cui la Procura milanese sta indagando senza possibilità di alcun riscontro, malgrado la collaborazione richiesta alle autorità statunitensi. I sei risulterebbero infatti scomparsi in circostanze misteriose, mentre testimonianze e dichiarazioni di familiari parlano esplicitamente di rapimenti: « consegne speciali » o « prelevamenti » ad opera di agenti segreti Usa;

il caso più eclatante di scomparsa riguarda l'egiziano Abu Omar, residente a Milano da dove sparisce, nei pressi della sua abitazione il 17 gennaio del 2003, per ricomparire quasi un anno dopo con una telefonata alla famiglia in cui dichiara di essere stato sequestrato da agenti italiani e americani, narcotizzato e trasferito in una base americana in Italia. Da lì im-

barcato su un aereo di copertura, forse un Gulfstream e trasferito in uno scalo del Mediterraneo meridionale da dove è stato trasportato fino al Cairo e affidato a servizi di sicurezza locali che non gli avrebbero risparmiato violenze e pressioni;

il Ministro Giovanardi ha sottolineato come il Governo italiano non sottovaluta neanche le ricostruzioni più fantastiche e pittoresche, e neppure le ipotesi che si collocano palesemente fra il grottesco e l'incredibile —:

come valuti il Governo la sparizione del sig. Abu Omar, di quali informazioni disponga in proposito e come intenda procedere perché sia fatta la massima chiarezza sull'accaduto. (3-03953)

Interrogazioni a risposta scritta:

PERROTTA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

come si evince da un comunicato Ansa del 25 novembre 2004, il turismo cinese, in Italia, è a rischio;

uno degli ostacoli è costituito dalla legge Bossi-Fini, in base alla quale i turisti extracomunitari che arrivano nel nostro Paese possono fermarsi al massimo sei giorni, trascorsi i quali debbono chiedere il permesso di soggiorno;

alla problematica di cui sopra va ad aggiungersi l'eccessiva lentezza con la quale vengono concessi i visti turistici;

i controlli sono lunghi e farraginosi, e per di più il personale del ministero degli affari esteri risulta essere carente —:

se il Ministro interrogato intenda adottare le opportune iniziative finalizzate a snellire ed alleggerire i tempi di rilascio dei visti e ad ampliare l'organico predisposto all'ufficio che si occupa dei visti turistici. (4-11919)